

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 50 del 14 Febbraio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A inerente la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D..

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A inerente la modifica regolamentare all'art. 53 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A inerente la modifica regolamentare all'art. 62 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A inerente la modifica regolamentare all'art. 90 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A inerente la modifica regolamentare all'art. 50 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A inerente la modifica regolamentare all'art. 49 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A inerente la modifica regolamentare all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A inerente la modifica regolamentare all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 5 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI** pubblicata dalla L.N.D., avente per oggetto: Anno 2019 - Principali scadenze tributarie

4. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

SCUOLE CALCIO 2018/2019

Si riporta di seguito l'elenco comunicato dal Coordinatore Federale Regionale di S.G.S., con l'indicazione delle Società che hanno completato il 2° Step per il riconoscimento di: Scuole Calcio Elite s.s. 2018/2019:

SCUOLE CALCIO D'ELITE

1.	947379	A.S.D.	AQUILE CATANZARO
2.	915298	A.S.D.	CALCIO LAMEZIA
3.	933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5
4.	943282	S.C.D.	DIGIESSE DE GIORGIO
5.	74898	A.S.D.	GALLICO CATONA 2018
6.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.
7.	931033	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO
8.	610091	A.S.D.	POPILBIANCO
9.	920781	POL.	REAL COSENZA
10.	934697	A.S.D.	REAL VIBO
11.	68469	A.S.D.	SC ALESSANDRO ROSINA
12.	941677	A.S.D.	SEGATO
13.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO
14.	943512		URBS REGGINA 1914 S.R.L.
15.	610720	U.S.	VIBONESE CALCIO S.R.L.
16.	913819	A.S.D.	VIRTUS ACADEMY S.D.

Coordinatore Federale Calabria Massimo COSTA

5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti ai raduni siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Possono partecipare ai raduni solo i calciatori tesserati per società operanti in regione, o in provincia limitrofa a quella della località dove si svolge il raduno, anche se di diversa regione. Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2018/2019 del S.G. e S.

Società organizzatrice: A.S.D. AQUILE CATANZARO di Catanzaro (CZ) Società interessata: ACF FIORENTINA S.P.A. di Firenze (FI)

Data del raduno: 26 febbraio 2019, con inizio alle ore 15.00 Campo utilizzato: Comunale "A. Curto" di Catanzaro Lido

Responsabile organizzativo: Arone Diego Responsabile Tecnico: Iozzo Rocco Medico sociale presente: Milano Antonio

TORNEO LOCALE

VISTA la richiesta formulata dalla società P.G.S. POLISP. ERRESSE ACADEMY di Gagliato (CZ) per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Locale denominato "Un Pallone per Amico", riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 23 febbraio 2019, presso l'impianto Erresse Academy (già campo comunale di Gagliato).

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.



CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 17

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 17 Febbraio, alle ore 15.00 presso il Palasporting Club Corigliano sito in Contrada Santa Lucia - Corigliano Rossano per " effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Under 17, in vista in vista della 58^ edizione "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	ALGIERI	Luca	13.05.2003	ASD	ARES
2.	IANNINI	Gabriele G.	22.07.2002	ASD	ARES
3.	TARANTO	Francesco	15.07.2002	ASD	ARES
4.	DE LUCA	Alessandro	24.12.2002	ASD	CASOLESE
5.	MORRONE	Antonio Pio	07.01.2003	ASD	CASOLESE
6.	PAOLOZZP	Chistian	17.08.2002	ASD	CITTA DI COSENZA C5
7.	REMOTO	Kevin Pilerio	03.06.2002	ASD	CITTA DI COSENZA C5
8.	ROVITO	Simone Pilerio	12.02.2002	ASD	CITTA DI COSENZA C5
9.	PACELLI	Davide	20.08.2002	ASD	GIOVE
10.	<u>PIETRUCCI</u>	Francesco	06.08.2002	ASD	GIOVE
11.	PUERTAS	Augusto	10.06.2002	ASD	GIOVE
12.	BITONTO	Francesco	20.01.2002	ASD	LM MIRTO CALCIO A 5
13.	DIACO	Francesco Pio	26.12.2003	ASD	REAL ROGIT
14.	GIOIELLO	Giuseppe	15.09.2002	ASD	REAL ROGIT
15.	IMBALI	Mattia	08.11.2002	ASD	REAL ROGIT
16.	LAROCCA	Gabriele	26.11.2002	ASD	REAL ROGIT
17.	RIZZO	Antonio	23.01.2003	ASD	REAL ROGIT
18.	DZHEMAILI	Dzheymis	08.11.2002		SPORTING CLUB CORIGLIANO
19.	FRANCHINO	Riccardo Pio	20.01.2003		SPORTING CLUB CORIGLIANO
20.	MESCHINO	Vincenzo	10.05.2003		SPORTING CLUB CORIGLIANO
21.	OCCHIUZZO	Francesco	22.05.2002		SPORTING CLUB CORIGLIANO

<u>STAFF</u>

Dirigente Accompagnatore Luppino Domenico Dirigente Della Torre Giuseppe Allenatore Ragona Mauro Collaboratore Tecnico Iannelli Pasquale Collaboratore Tecnico Gallo Maurizio Preparatore Portieri Logatto Salvatore Medico Funari Franco Collaboratore Ciciarello Luigi Massaggiatore Celi Maurizio



CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 15

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 17 febbraio 2019, alle ore 10.00, presso il Palasporting Club Corigliano sito in Contrada Santa Lucia - Corigliano Rossano, per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Under 15, in vista della 58^ edizione del "Torneo delle Regioni".

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	ALTOMARI	Francesco Pio	15.08.2005	ASD	ACADEMY CORIGLIANO
2.	ANTONUCCI	Chistian	20.01.2005	ASD	ACADEMY CORIGLIANO
3.	CURATOLO	Giuseppe Pio	11.11.2004	ASD	ACADEMY CORIGLIANO
4.	DAGOSTINO	Alex	21.03.2004	ASD	ACADEMY CORIGLIANO
5.	DAMATO	Carmine	29.12.2004	ASD	ACADEMY CORIGLIANO
6.	BEVILACQUA	Luca	03.08.2004	ASD	ATLETICO CROTONE
7.	FILIPPELLI	Francesco Luca	31.07.2004	ASD	ATLETICO CROTONE
8.	PARRILLA	Gennaro	29.06.2004	ASD	ATLETICO CROTONE
9.	VITALE	Cataldo Manuel	22.11.2004	ASD	ATLETICO CROTONE
10.	PALUMBO	Santo Cosimo	29.01.2004	ASD	FUTSAL MORELLI
11.	CASACCHIA	Luca	10.10.2004	ASD	MM CLUB SPORT
12.	COVELLO	Simone	31.07.2004	ASD	MM CLUB SPORT
13.	CAPUTO	Gennaro	17.01.2004	ASD	REAL ROGIT
14.	CUCHO SALAZAR	Istrael	18.02,2004	ASD	REAL ROGIT
15.	DE LUCA	Mirko	17.11.2004	ASD	REAL ROGIT
16.	VAGLICA	Antonio	29.04.2004	ASD	REAL ROGIT
17.	VULACANO	Pasquale	30.09.2004	ASD	REAL ROGIT
18.	BONSANGUE	Andrea Giovanni	04-03.2005		SPORTING CLUB CORIGLIANO
19.	CURINO	Giuseppe Vito	19.09.2005		SPORTING CLUB CORIGLIANO
20.	ERRICO	Riccardo	18.08.2005		SPORTING CLUB CORIGLIANO
21.	TROTTA	Antonio	03.05.2005		SPORTING CLUB CORIGLIANO
22.	VISCIGLIA	Marco	07.08.2005		SPORTING CLUB CORIGLIANO
23.	CALABRO	Alessio	21.07.2004	ASD	VIGOR ROSSANO
24.	COMMENDATORE	Sebastian	03.09.2005	ASD	VIGOR ROSSANO

STAFF

Dirigente Accompagnatore Luppino Domenico
Dirigente Della Torre Giuseppe
Allenatore Pellegrino Walter
Preparatore Portieri Logatto Salvatore
Medico Funari Franco
Collaboratore Ciciarello Luigi
Massaggiatore Celi Maurizio

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

Modifiche al programma gare

Gara SEGATO = BIGSPORT CROTONE del 17.02.2019 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 11.30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara ACADEMY LAMEZIA = CALCIO LAMEZIA del 18.02.2019 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme con delibera n. 34 del 05.02.2018 giusta comunicazione gestore temporaneo dell'impianto, si disputerà sul campo comunale "R. Riga" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Località Pitizzani - Via Boccioni "con la presenza di pubblico fino a 99 persone".

Gara GATTO E LIO LAMEZIA = PRO COSENZA del 17.02.2019 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme con delibera n. 34 del 05.02.2018 giusta comunicazione gestore temporaneo dell'impianto, si disputerà sul campo comunale "R. Riga" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Località Pitizzani - Via Boccioni "con la presenza di pubblico fino a 99 persone".

Gara PAOLANA = NEW STREET OF STARS del 17.02.2019 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo per concomitanza con incontro di categoria superiore e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 18 febbraio 2019, ore 15.00.

Gara AUDAX LOCRI = SEGATO del 17.02.2019 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Ardore, sito in Loc. Vescovado.

Gara MIRABELLA = GIOIOSA JONICA ASD del 18.02.2019 (ore 15.00)

La gara a margine, considerato che non sussiste più la concomitanza con incontro di categoria superiore (Campionato Regionale Under 17 Elite), giusta comunicazione società ospitante, si disputerà regolarmente domenica 17 febbraio 2018, ore 11.00.

Gara REAL JONICA = VILLESE ACCADEMY del 17.02.2019 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 18 febbraio 2019, ore 15.15.

Gara VIBONESE CALCIO SRL = REAL VIBO del 25.02.2019 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di San Gregorio d'Ippona, sito in Contrada Fego - S.S. 182.

6. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	POPILBIANCO	R	17/02/2019 11:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
DIGIESSE DE GIORGIO	KENNEDY J.F.	R	17/02/2019 11:00	COMUNALE "U. NAPPI"	TORTORA	LOCALITA SAN BRANCATO
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	SPORTING CLUB CORIGLIANO	R	117/02/2019 11:00	COM. "S.MARIA AD NIVES"	CORIGITANO ROSSANO	VIA MONACO - FRAZ. SCHIAVONEA
ISOLA CAPO RIZZUTO	TAVERNA	R	17/02/2019 11:00	COM. "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
MARCA	BOCALE CALCIO ADMO	R	17/02/2019 11:00	CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
SEGATO	BIGSPORT CROTONE	R	17/02/2019 11:30	COM. "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	NUOVA SOCCER MONTALTO	R	15/02/2019 15:00	COM. "E.BROGNA"	FRASCINETO	VIA DELLA MONTAGNA
REAL COSENZA	ATLETICO F.SCICCHITANO	R	15/02/2019 15:00	C.S. REAL COSENZA (COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	R	16/02/2019 15:00	COM. "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
SC ALESSANDRO ROSINA	PRO COSENZA	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO
TREBISACCE	SCALEA 1912	R	16/02/2019 15:00	COM. "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL KROTON	POLISPORTIVA D.CUTRO	R	15/02/2019 15:00	COMUNALE "TUFOLO- SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
CARIATI	OLYMPIC ROSSANESE 1909	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
JUVENTUS CLUB A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE	R	16/02/2019 15:00	PRIVATO "JUVENTUS CLUB"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITÀ CERAMIDÀ
REAL NETO	SILA REGIA	R	16/02/2019 15:00	COM. ROCCA DI NETO	ROCCA DI NETO	LOCALITA CUPONE- S.AGOSTINO
STELLA DEL MARE	LA SPORTIVA CARIATESE	R	16/02/2019 15:00	COM. CIRO MARINA	CIRO'MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	SILA REGIA	R	19/02/2019 15:00	COMUNALE CERENZIA	CERENZIA	LOCALITA SAN LORENZO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL JONICA	CATANZARO LIDO 2004	R	15/02/2019 15:00	COM. MONASTERACE	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
VIGOR CATANZARO	CALCIO LAMEZIA	R	15/02/2019 15:00	COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
NEW STREET OF STARS	CITTA AMANTEA 1927	R	16/02/2019 15:00	COM. DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	NICOTERA	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
ROSARNO NUCERA ROSSI	VIRTUS ACADEMY S.D.	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA - LOC. GEREMIDIA

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX BOVALINESE	ASISPORTIME TAURIANOVA	R	15/02/2019 15:00	COMUNALE "CARTISANO"	BOVALINO	LOC. BRICA -VIA DEGLI OLEANDRI
CALCISTICA S.SPINELLA	LOCRI 1909	R	15/02/2019 15:00	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	A.S.P.I. PADRE MONTI	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
GALLICO CATONA 2018	GIOIESE FOOTBALL CLUB	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
JONICA SIDERNO	ROCCELLA	R	16/02/2019 15:00	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CASTROVILLARI	SPORTIME	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "E.BROGNA"	FRASCINETO	VIA DELLA MONTAGNA
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	ELISIR	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	ATLETICO F.SCICCHITANO	R	I18/02/2019 15·00	COMUNALE "S.MARIA AD NIVES"	CORIGITANO ROSSANO	VIA MONACO - FRAZ. SCHIAVONEA
NUOVA SOCCER MONTALTO	TREBISACCE	R	I17/02/2019 15·00	C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
ROSSANO SPORT	TAVERNA	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "S. RIZZO"	ROSSANO SCALO	VIALE SANT'ANGELO 10
SPORTING CLUB CORIGLIANO	SC ALESSANDRO ROSINA	R	17/02/2019 10:30	"TONINO SOSTO"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANZARO LIDO 2004	POLISPORTIVA D.CUTRO	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
CITTA DI CARIATI	PANTERE NERE CATANZARO	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
PUNTA ALICE	KENNEDY J.F.	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE CIRO MARINA	CIRO'MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
VIGOR CATANZARO	BIGSPORT CROTONE	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
VIRTUS ACADEMY S.D.	CARIATI	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
VIRTUS CROTONE	PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	R	117/02/2019 10:30	COMUNALE "TUFOLO- SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
ACADEMY CROTONE	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	18/02/2019 15:00	COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARIATI	BIGSPORT CROTONE	R	20/02/2019 15:00	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
VIRTUS ACADEMY S.D.	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	20/02/2019 15:00	COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	REAL COSENZA	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
GATTO E LIO LAMEZIA	PRO COSENZA	R	17/02/2019 10:00	COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
POPILBIANCO	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
REAL VIBO	XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE CESSANITI	CESSANITI	VIA PROV. CESSANITI PANNACONI
ACADEMY LAMEZIA	CALCIO LAMEZIA	R	18/02/2019 15:00	COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
MARCA	VIBONESE CALCIO S.R.L.	R	18/02/2019 15:00	CENTRO SPORTIVO "MARCA"	ICOSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
PAOLANA	NEW STREET OF STARS	R	18/02/2019 15:00	COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX LOCRI	SEGATO	R	17/02/2019 10:00	COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
C.S.P.R. 94	AUDAX BOVALINESE	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "DICONE" CAULONIA	CAULONIA MARINA	LOCALITA VASI'
JUVENTINA SIDERNO	URBS REGGINA 1914 S.R.L.	R	17/02/2019 10:30	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
MIRABELLA	GIOIOSA JONICA ASD	R	17/02/2019 11:00	CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
BERNARDINO CORDOVA	UNION SIDERNO 2015	R	18/02/2019 17:30	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA
REAL JONICA	VILLESE ACCADEMY	R	18/02/2019 15:15	COMUNALE MONASTERACE	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
VALANIDI CALCIO GIOVANILE	S.E.L.E.S.	R	18/02/2019 15:00		REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO



7. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R				
BIGSPORT CROTONE	- MARCA	5 - 0		
BOCALE CALCIO ADMO	- DIGIESSE DE GIORGIO	2 - 0		
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- ISOLA CAPO RIZZUTO	5 - 1		
KENNEDY J.F.	- TAVERNA	0 - 3		
POPILBIANCO	- SEGATO	1 - 2		
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 0		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - R					
(1) CALCIO SANGIOVANNESE	- REAL NETO	2 - 4			
LA SPORTIVA CARIATESE	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	1 - 0			
OLYMPIC ROSSANESE 1909	- STELLA DEL MARE	1 - 1			
POLISPORTIVA D.CUTRO	- CARIATI	5 - 0			
SILA REGIA	- REAL KROTON	0 - 4			

GIRONE C - 3 Giornata - R				
(1) CALCIO LAMEZIA	- ROSARNO NUCERA ROSSI	6 - 1		
(1) CATANZARO LIDO 2004	- NEW STREET OF STARS	2 - 1		
CITTA AMANTEA 1927	- VIGOR CATANZARO	2 - 3		
(1) NICOTERA	- REAL JONICA	4 - 0		
VIRTUS ACADEMY S.D.	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	4 - 0		

(1) - disputata il 08/02/2019

GIRONE A - 4 Giornata - R					
ATLETICO F.SCICCHITANO	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 1			
NUOVA SOCCER MONTALTO	- SPORTIME	2 - 1			
PRO COSENZA	- CASTROVILLARI CALCIO	7 - 2			
(1) SCALEA 1912	- SC ALESSANDRO ROSINA	0 - 1			
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	- TREBISACCE	2 - 0			
(1) - disputata il 08/02/2019					

(1) - disputata il 08/02/20

GIRONE D - 4 Giornata - R					
A.S.P.I. PADRE MONTI	- REGGIO FOOTBALL CLUB	1 - 2			
ASISPORTIME TAURIANOVA	- JONICA SIDERNO	0 - 3	GST		
(1) GIOIESE FOOTBALL CLUB	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	1 - 1			
(1) LOCRI 1909	- AUDAX BOVALINESE	5 - 1			
ROCCELLA	- GALLICO CATONA 2018	3 - 0			

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R					
ATLETICO F.SCICCHITANO	- NUOVA SOCCER MONTALTO	1 - 0			
DIGIESSE DE GIORGIO	- ACADEMY CASTROVILLARI	1 - 1			
(1) ELISIR	- ROSSANO SPORT	0 - 2			
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	0 - 1			
SPORTIME	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 1			
TREBISACCE	- ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	2 - 4			
(1) disputata il 11/02/2010					

(1) -	disputata	il	11/02/2019
-------	-----------	----	------------

GIRONE B - 5 Giornata - R				
(1) BIGSPORT CROTONE	- CITTA DI CARIATI	1-6		
(1) CARIATI	- VIGOR CATANZARO	0 - 1		
CATANZARO 1929 S.R.L.	- PUNTA ALICE	3 - 2		
KENNEDY J.F.	- VIRTUS ACADEMY S.D.	0 - 1		
PANTERE NERE CATANZARO	- VIRTUS CROTONE	2 - 3		
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	- CATANZARO LIDO 2004	0 - 10		
POLISPORTIVA D.CUTRO	- ACADEMY CROTONE	1 - 2		

^{(1) -} disputata il 11/02/2019

GIRONE C - 5 Giornata - R					
CALCIO LAMEZIA	- PAOLANA	2 - 1			
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- ACADEMY LAMEZIA	4 - 0			
NEW STREET OF STARS	- REAL VIBO	0 - 2			
(1) PRO COSENZA	- ATLETICO SAN LUCIDO	3 - 1			
REAL COSENZA	- POPILBIANCO	3 - 3			
(1) VIBONESE CALCIO S.R.L.	- GATTO E LIO LAMEZIA	1 - 2			
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	- MARCA	0 - 8			

GIRONE D - 5 Giornata - R				
AUDAX BOVALINESE	- VALANIDI CALCIO GIOVANILE	3 - 1		
GIOIOSA JONICA ASD	- AUDAX LOCRI	2 - 5		
S.E.L.E.S.	- BERNARDINO CORDOVA	1 - 1		
SEGATO	- REAL JONICA	3 - 0	GST	
UNION SIDERNO 2015	- MIRABELLA	0 - 2		
URBS REGGINA 1914 S.R.L.	- C.S.P.R. 94	5 - 3		
VILLESE ACCADEMY	- JUVENTINA SIDERNO	4 - 0		

^{(1) -} disputata il 08/02/2019

^{(1) -} disputata il 11/02/2019

8. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.02.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2019

FELICETTI PIETRO PAOLO

(ISOLA CAPO RIZZUTO)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARDARI NICOLA (ACADEMY LAMEZIA)

TASSONE VITANTONIO

(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

DELIBERE

Gara del 9/2/2019 ASISPORTIME TAURIANOVA - JONICA SIDERNO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara in epigrafe;

rilevato d'ufficio che nella gara Asisportime Taurianova - Jonica Siderno del 9.2.2019, la società Asisportime Taurianova faceva partecipare il calciatore Romeo Marcello nato il 26.3.2005 e pertanto inferiore all'età di 14 anni previsto come limite di età per la partecipazione al campionato regionale Under 17 come da C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico;

visti gli artt. 17 e 19 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ASISPORTIME TAURIANOVA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 3;
- 2) inibire il dirigente accompagnatore della società Asisportime Taurianova Sig. Giuseppe MIRIELLO fino al 28.2.2019.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

CAGLIOTI ALESSANDRO

(CATANZARO LIDO 2004)

per abbandono dell'area tecnica e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CINANNI GIUSEPPE PIO (AUDAX BOVALINESE)

SAMA MARCO

(REAL JONICA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANGINETO CARLO KAROL

(SCALEA 1912)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCRIVO ANTONIO (ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)
MANNO JONATHAN (ROSARNO NUCERA ROSSI)

TRIMBOLI PASQUALE FERRARA ANIELLO

(AUDAX BOVALINESE) (SCALEA 1912)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/ 2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/3/2019

PIRAINO EVER MASSIMO

(SPORTIME)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2019

FRAGOMENI VINCENZO

(ROCCELLA)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/2/2019

GRECO CATALDO

(LA SPORTIVA CARIATESE)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MACRI CARMELO (JONICA SIDERNO)

OLLIO BRUNO (ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZEROUAL MOHAMMED

(A.S.P.I. PADRE MONTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIRITO FRANCESCO (STELLA DEL MARE) SOLINA ANDREA PIO (VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 LEO DANILO
 (ATLETICO F.SCICCHITANO)
 LAGANA DAVIDE
 (GALLICO CATONA 2018)

 DE LEONARDIS GABRIELE
 (JONICA SIDERNO)
 URLO CARMINE
 (LA SPORTIVA CARIATESE)

 CALABRO FRANCESCO
 (OLYMPIC ROSSANESE 1909)
 PRINCIPE MARCO
 (POLISPORTIVA D.CUTRO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

DELIBERE

Gara del 10/ 2/2019 SEGATO - REAL JONICA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione dei termini regolamentari da parte della società REAL JONICA; visti gli art. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società REAL JONICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare la società REAL JONICA di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società REAL JONICA l'ammenda di € 180,00 per seconda rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/2/2019

PERROTTA LUCA (PAOLANA)

per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

ESPOSITO FRANCESCO (VIRTUS ACADEMY S.D.)

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOMBARA GIANDOMENICO (JUVENTINA SIDERNO) NISTICO ANTONIO (KENNEDY J.F.)

RENDE SALVATORE (SPORTIME) CORASANITI ANDREA GIOVANNI (VIRTUS ACADEMY S.D.)

MIRARCHI FRANCESCO (VIRTUS ACADEMY S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILICE MANUEL (POPILBIANCO) DE VUONO SAVERIO (VIRTUS CROTONE)

RUSSO SANTINO (VIRTUS CROTONE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/2/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 VIBONESE CALCIO S.R.L.

per aver causato ritardo nell'inizio della gara e per la presenza di soggetto inserito quale dirigente in distinta non tesserato (fatto depennare dall'arbitro).

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE ATTIVITÀ NAZ. GIOVANILE DI CALCIO A NOVE UNDER 13

DELIBERE

2° STEP - 3° Raggruppamento (società ospitante Vibonese Calcio)

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali delle gare;

visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società US Vibonese Calcio;

visto il regolamento generale per l'Attività Nazionale Giovanile di Calcio a 9 Under 13 - Esordienti Fair Play Elite pubblicato sul CU n.16 SGS del 1 Ottobre 2018, che riserva la partecipazione ai tornei di giovani calciatori esordienti Under 13 nati nel 2006 e, se le società non hanno numero sufficiente di tesserati nati nel 2006, ad esordienti di età mista 2006 e 2007;

rilevato d'ufficio che la società ASD Segato nelle predette gare ha utilizzato il giocatore Morabito Francesco nato il 29/01/2008, violando così il regolamento richiamato;

delibera

- 1) Infliggere alla società ASD SEGATO la punizione sportiva della perdita della gara Segato Virtus Academy con il punteggio di 0-3;
- 2) Infliggere alla società ASD SEGATO la punizione sportiva della perdita della gara Segato Vibonese Calcio con il punteggio di 0-3;
- 3) Addebitare la tassa reclamo alla società US Vibonese Calcio non avendo dato seguito al preannunciato ricorso.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28/02/2019.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Emanuele Daniele Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 14 FEBBRAIO 2019

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1º luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO V	TITOLO V
LE ATTIVITÀ	LE ATTIVITÀ
Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati	Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati
1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.	2. INVARIATO
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.	3. INVARIATO
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti	4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o

o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i possono disporre, Dipartimenti preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di società inadempienti di obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e playout, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni a carico della società poste inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di playoff e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata sanzioni previste dalle alle Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.	1. Invariato
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.	2. Invariato
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.	3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.	4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Invariato
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal	5 bis. Invariato

Campionato stesso.

- 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
- 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
- 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
- 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
- 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

6. Invariato

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

10. Invariato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 62 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche si applicheranno dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.	1. Invariato
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.	2. Invariato
2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.	2 bis. Invariato
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di	3. Invariato

origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- 4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
- 5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
- 6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
- 7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.

4. Invariato

5. Invariato

- 6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal segnalazione Ministero, anche su Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o

- dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.
- L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno provvedimento e verrà determinato il immediatamente invitato a rimuovere striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
- 10. prolungamento della Nel caso di interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa disposta della potrà essere gara esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
- 11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

- 8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
- 9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.
- caso di prolungamento 13. Nel responsabile disposta dal sospensione dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni l'arbitro climatiche ed ambientali, insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
- 14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90 Sanzioni

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.	1. Invariato
2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.	2. Invariato
3. Abrogato	3. Abrogato
4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e	4. Invariato

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro:
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla di mancato medesima Lega. In caso assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

- 6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.
- 7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 50 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 50 Modifiche all'ordinamento dei Campionati

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.	1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.	2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.
3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F	3. Abrogato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 49 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 49 Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre. Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2°e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.

b) Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

Criteri di promozione

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della

terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a

seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti

ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per

richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Criteri di retrocessione

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al

Campionato Nazionale Dilettanti;

2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:

a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della

squadra diciannovesima classificata;

b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra

diciottesima classificata; c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

Criteri organizzativi generali

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate. Le delibere del Presidente sono inappellabili.

c) <u>Lega Nazionale Dilettanti</u>

- Dipartimento Interregionale.

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento

della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

- 1) Campionati Regionali.
- a) Campionato di Eccellenza.

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) Campionato di Promozione.

- Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- c) Campionato di 1a Categoria.
- Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- d) Campionato di 2 a Categoria.
- Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- e) Campionato Regionale Juniores "Under 18".
- Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.
- 2) Campionati Provinciali
- a) Campionato di 3 a Categoria.
- Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- b) Campionato di "3 a Categoria Under 21".
- Il Campionato di "3 a Categoria Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- c) Campionato di "3 a Categoria Under 18".
- Il Campionato di "3 a Categoria Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- d) Campionato di "3.a Categoria Over 30".
- Il Campionato di "3.a Categoria Over 30" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- e) Campionato di "3.a Categoria Over 35".
- Il Campionato di "3.a Categoria Over 35" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- f) Campionato Provinciale Juniores "Under 18". Il Campionato Provinciale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

- Dipartimento Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

- Divisione Calcio a Cinque

- 1. Campionati Nazionali
- 2. Campionati Regionali
- 3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

- 2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
 - a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
 - b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2[^] Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
 - c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

- 1. Campionati Nazionali
- 2. Campionato Primavera
- 3. Coppa Italia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

- 3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.
- 4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società.

Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 8 Violazioni in materia gestionale ed economica

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.	1. Invariato
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.	3. Invariato
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.	4. Invariato
5. Abrogato	5. Abrogato
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	6. Invariato

- 7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
- 8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
- a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

- 10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
- 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
- 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
- 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
- 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,

10. Invariato

11. Invariato

12. Invariato

13. Invariato

14. Invariato

- comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
- 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
- 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

VECCHIO TESTO 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

- 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
- 3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 applica una sanzione non all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia controllo delle società di professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a

NUOVO TESTO

1. Invariato

2. Invariato

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della a società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per solo il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti tesserati, prima, in favore di lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1º gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1º luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Lega e della Italiana Calcio Serie B Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo bimestre (1º luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16

del presente Codice, tenuto conto della natura e

della gravità dei fatti commessi, valutate le

circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale

recidiva;

Il mancato pagamento da parte delle società di

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti lavoratori prima, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di B e della Lega Italiana Calcio Serie Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo bimestre (1º luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

recidiva;

- b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);
- c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);
- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Italiana Calcio Lega B e della Serie termini fissati dalle Professionistico, nei disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1º luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1º novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti lavoratori prima, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta della società l'applicazione, carico a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

- b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);
- c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta società carico della l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:
- c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);
- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti in favore di tesserati, lavoratori prima. dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di

quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3. bis. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

6. Invariato

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

- 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.
- 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
- 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.
- 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

10. Invariato

11. Invariato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

VECCHIO TESTO

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione:
- altri sostenitori hanno chiaramente d) manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
- 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

NUOVO TESTO

- 1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
- a) la società ha adottato ed efficacemente prima modelli attuato. de1 fatto. organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo:
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione:
- altri sostenitori hanno chiaramente d) manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
- 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 5 – 2019

Oggetto: Anno 2019 - Principali scadenze tributarie

Si premette che tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

Scadenze mensili

- 15 Imposte sui redditi e IVA Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/1991 Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.
- 15 IVA ordinaria per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, al netto di IVA, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
- **16 IVA** -Soggetti in regime ordinario mensili Versamento della differenza tra l'IVA sulle operazioni attive registrate e da registrare nel mese precedente e l'IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.
- **16 IRPEF** -Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche Versamento delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 (redditi diversi ex art 67, comma 1, lett. m) TUIR).
- 16 IRPEF Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilato e sui redditi diversi ex art. 67, comma lett. I), operate nel mese precedente.
- **16 INPS** Versamento del contributo alla Gestione Separata dovuto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendenti.
- N.B. I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

Febbraio

1°- venerdì

- Inizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 in forma autonoma per il 2018 (scadenza del termine: 30 aprile 2019) -

16 - sabato (18 lunedì)

-IVA – Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91 – Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre 2018 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997-

28 - giovedì -

- -Spesometro 2018 invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre e nel secondo semestre 2018-
- Dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è stato abrogato a seguito dell'introduzione della e-fattura.
- Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta-

Marzo

7 - giovedì

-Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d'imposta, dei modelli Certificazione Unica - CU — relativi ai redditi 2018 corrisposti a dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi o altri soggetti con ritenute IRPEF — Il nuovo Modello CU 2019 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate il 15 gennaio 2019.

16 sabato (18 lunedì)

- versamento dell'IVA a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all'anno 2018- (E' possibile effettuare il versamento il 30 giugno con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo) -
- -versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc). L'importo è di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad € 516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare sul mod. F 24 è: 7085-tassa vidimazione libri sociali anno 2019-

31- sabato (proroga al 1º aprile)

- -termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) REDDITI 2018 da parte dei soggetti IRES e IRAP (Società e Associazioni Sportive) relativamente al bilancio chiuso al 30 giugno 2018- (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio)-
- -termine ultimo di consegna dei CU –Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente, da parte dei datori di lavoro o enti, erogati ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nel 2018-
- -termine ultimo di consegna della certificazione per altri compensi corrisposti nel 2018-
- -termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del **Modello EAS** da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche all'Agenzia delle Entrate -

Aprile

1° - lunedì

Scadenze dei termini degli adempimenti previsti per il 31 marzo-

30 - martedì -

- -termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA 2019 in forma autonoma per l'anno 2018-
- -Associazioni Sportive Dilettantistiche, che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (31 dicembre 2018) Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) termine ultimo per l'eventuale invio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione del Mod. D-A 2018 (Rottamazione-ter)

Maggio

7 - martedì -

-termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che, in possesso dei prescritti requisiti, intendono iscriversi per la prima volta al riparto del cinque per mille.

16 -giovedì

-IVA - Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

31 - venerdì -

-Soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2018 - Versamento 2^ rata acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2018/2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 30 giugno 2018- (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio) –

Giugno

30 - domenica (1° luglio lunedì)

- Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 Versamento del saldo imposte IRES e IRAP relative all'anno 2018 e 1^ rata acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI 2019 relativa al bilancio al 31 dicembre 2018 (entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura del bilancio)-
- -versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2019 per l'anno 2018, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo 2019).
- -termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti ai quali è consentito presentarla per l'invio all'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso gli uffici postali -

Luglio

1 - lunedì

Scadenza dei termini degli adempimenti previsti per il 30 giugno

-Termine ultimo per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Ufficio CONI territorialmente competente da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche il cui rappresentante legale è cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata o da parte delle Associazioni che si iscrivono per la prima volta al riparto 2019.

Trasmissione da parte del Caf all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 consegnato al Caf entro il 24 giugno;

7 - domenica (8 luglio lunedì)

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730/2018 ordinario. (I CAF, invece, devono trasmettere le dichiarazioni loro presentate dal contribuente con il seguente calendario:- entro l'8 luglio per le dichiarazioni consegnate dal contribuente tra il 23 ed il 30 giugno;-entro il 23 luglio per le dichiarazioni consegnate dal contribuente dal 1° al 23 luglio)-

23 - martedì

-Invio Mod.730 precompilato 2019: per tutti i contribuenti che utilizzano la dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 -

30 - martedì

-versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2018 e 1[^] rata acconto 2019, non versate il 30 giugno -

Agosto

20 - martedì

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 -

Settembre

30 - lunedì

-termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione REDDITI 2019 sia per le persone fisiche che per i soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre (entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio)-

Ottobre

31 mercoledì

- -termine ultimo per la trasmissione, in via telematica, del Mod. 770/2019 per l'anno 2018 da parte dei sostituti d'imposta -
- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 giugno 2019 Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori a € 51.645,70 annui)-

Novembre

16 - sabato (18 lunedì)

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; Associazioni Sportive che hanno optato per la Legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre 2019 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 -

30 - sabato (2 novembre lunedì)

-versamento della **2**^ **rata di acconto IRAP e IRES per il 2019** da parte dei soggetti con esercizio sociale al 31 dicembre 2018 (entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del bilancio)-

Dicembre

27 - venerdì

-IVA – Versamento acconto relativo all'anno 2019 da parte di contribuenti mensili o trimestrali - **31** - martedì

-versamento IRES e IRAP a saldo 2018/2019 e 1º rata di acconto 2019/2020 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2019 (sesto mese successivo a quello di chiusura del bilancio). In caso

di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% -

-Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 400.000,00 annui- scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/91 per l'esercizio successivo. L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal Decreto su opzioni e revoche-

-predisposizione da parte delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui sopra, del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno 2020 (si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)- Il prospetto va redatto tenendo conto dell'anno solare e, pertanto, va posto in essere dal 1° gennaio, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio -

* * *